



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2022 FASC. I

(ESTRATTO)

GIOVANNA RAZZANO

**QUALI IMPLICAZIONI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DOPO
L'ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*, CHE HA
DICHIARATO LEGITTIMA LA DENOMINAZIONE «ABROGAZIONE
PARZIALE DELL'ART. 579 C.P. (OMICIDIO DEL CONSENZIENTE)» E HA
RESPINTO «DISPONIBILITÀ DELLA PROPRIA VITA MEDIANTE CONSENSO
LIBERO, CONSAPEVOLE E INFORMATO?»**

21 GENNAIO 2022

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Giovanna Razzano

Quali implicazioni per il giudizio di ammissibilità dopo l'[ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum](#), che ha dichiarato legittima la denominazione «abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente)» e ha respinto «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato»?*

ABSTRACT: The paper focuses on [the order of the Central Office at the Court of Cassation](#), that has established the name of the referendum aimed at partially repealing art. 579 of the penal code (consensual homicide) and analyzes its effects on the upcoming judgment of the Constitutional Court, which must verify the referendum admissibility.

SOMMARIO: 1. La denominazione del referendum e la consapevolezza delle manifestazioni di volontà, anche a fronte della raccolta digitale delle firme. - 2. Perché l'espressione «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato» non favorisce la chiarezza del quesito. - 3. «La sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice darebbe luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi». - 4. Sul carattere abrogativo del referendum e sull'importanza del consenso informato, anche alla luce di una recente Nota della Società Italiana degli Anestesiisti (SIAARTI). - 5. Le implicazioni dell'[ordinanza](#), le intenzioni dei promotori e la Corte costituzionale.

1. La denominazione del referendum e la consapevolezza delle manifestazioni di volontà, anche a fronte della raccolta digitale delle firme

Con [ordinanza definitiva depositata lo scorso 16 dicembre](#), l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione si è pronunciato in ordine alla legittimità del referendum proposto dal comitato promotore «Eutanasia legale». Il 20 aprile 2021, infatti, quest'ultimo aveva depositato la richiesta e identificato il quesito¹ e, ai primi di ottobre, aveva annunciato di aver raccolto e depositato presso l'Ufficio stesso oltre 1,2 milioni di sottoscrizioni, alcune delle quali, per la prima volta, *online*².

Con [ordinanza non definitiva depositata il 30 novembre](#), l'Ufficio centrale aveva poi proposto la denominazione di «abrogazione parziale dell'art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)». Il comitato promotore aveva quindi replicato, il 10 dicembre successivo, chiedendo un'integrazione, ossia l'aggiunta della locuzione «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato».

Secondo i proponenti, infatti, un riferimento al concetto di disponibilità della propria vita sarebbe stato «necessario» per rendere chiaro agli elettori «quale principio giuridico l'abrogazione parziale vuole introdurre». Attorno alla negazione di tale principio ruoterebbero le scelte del legislatore del 1930 e l'art. 579 c.p. sarebbe «l'unica e ultima disposizione del nostro ordinamento giuridico a sancire un principio giuridico oggi contrario ai valori costituzionali», dal momento che la [sent. n. 242/2019](#)



¹ Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?».

L'art. 579 c.p. risulterebbe pertanto così formulato:

«Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con [la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano] le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

contro una persona minore degli anni diciotto;

contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

² Dall'[ordinanza](#) emerge che l'8 ottobre 2021 i promotori avessero depositato presso la Cancelleria scatole contenenti fogli dai quali sarebbero risultate, a loro dire, 847.549 firme cartacee e 391.874 firme elettroniche.

della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il divieto assoluto di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p., avrebbe «aperto un varco all'autodeterminazione e alla disponibilità della vita».

L'Ufficio centrale presso la Cassazione, tuttavia, esercitando la competenza attribuitagli dalla legge n. 352/1970, in particolare quella di cui all'art. 32, ult. comma, della legge, per cui esso «stabilisce, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum», ha respinto la proposta del comitato promotore e ha stabilito che la denominazione del referendum sia la seguente: «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».

Per quanto poi concerne il numero e la validità delle sottoscrizioni, l'[ordinanza](#) ha dichiarato valide solo 543.213 sottoscrizioni, 481.745 cartacee e 61.561 digitali. Cifre, dunque, di molto inferiori a quelle ostentate dai comunicati stampa dei promotori; e numeri che rivelano, in particolare, come le firme digitali siano state determinanti per il raggiungimento del minimo richiesto dall'art. 75 Cost. Un dato, questo, che richiama l'attenzione sulla consapevolezza della scelta, ove si consideri che l'istantaneità della forma digitale potrebbe non favorire una riflessione ponderata. In questo caso, poi, le sottoscrizioni sono state raccolte per un referendum sull'«eutanasia legale», ossia in relazione ad una denominazione ben diversa da quella poi dichiarata legittima dall'Ufficio centrale, e soprattutto non coincidente con l'oggetto del referendum.

La consapevolezza della scelta attiene peraltro ad un'esigenza di rilevanza costituzionale, legata alla libertà di voto, che - come ribadito dalla Cassazione in quest'occasione - non deve essere condizionato né condizionabile. Un'esigenza che il legislatore dovrebbe riconsiderare a fronte della novità rappresentata dalla digitalizzazione del sistema di raccolta delle firme per i referendum³. Non va dimenticato, infatti, che proprio in relazione al diritto di voto, la [sent. n. 16/1978](#) della Corte costituzionale sollecitò il legislatore ad introdurre norme attuative dell'art. 75 Cost., in modo da prevedere «appositi controlli delle singole iniziative, da effettuare - preferibilmente - prima ancora che vengano apposte le firme occorrenti a sostenere ciascuna richiesta; affinché gli stessi sottoscrittori siano messi preventivamente in grado d'intendere con precisione il valore e la portata delle loro manifestazioni di volontà»⁴. Nel quadro venutosi a creare con la l. n. 108/2021, art. 38 *quater*, invece, le firme finiscono di fatto per essere raccolte, con modalità estremamente facilitata, a supporto di iniziative referendarie denominate dai promotori in totale autonomia, in assenza di un controllo sulla effettiva corrispondenza fra la denominazione e l'oggetto effettivo del referendum. Sembra pertanto appropriato che il legislatore anticipi il controllo dell'Ufficio centrale sulla corrispondenza fra la denominazione del quesito e il suo oggetto (art. 32, ult. comma, l. n. 352/1970) ad un momento anteriore alla raccolta delle firme, al fine di garantire effettivamente che «i sottoscrittori siano messi preventivamente in grado d'intendere con precisione il valore e la portata delle loro manifestazioni di volontà».

2. Perché l'espressione «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato» non favorisce la chiarezza del quesito

Occorre ora tornare alla decisione dell'Ufficio centrale che ha stabilito una denominazione

³ Novità introdotta con un emendamento "notturmo" al d.l. n. 77/2021 in sede di conversione e con il parere contrario del Governo, in particolare del Ministro Guardasigilli. La norma di riferimento è ora il caotico art. 38-*quater* della l. 29 luglio 2021, n. 108.

⁴ Punto 5 [sent. n. 16/1978](#). Sul tema G.M. SALERNO, *Il referendum*, Padova, 1992, 91; V. BALDINI, *L'intento dei promotori nel sindacato di costituzionalità del referendum abrogativo: continuità e discontinuità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Jus*, 1996, 183; A. MANGIA, *Referendum*, Padova, 1999, 294; A. PERTICI, *Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, (1996-1998) Torino, 1999, 462; A. MORRONE, *Riflessioni problematiche sulla «denominazione della richiesta di referendum»*, in *Giur. it.*, 2000, fasc. 8-9, 1554; P. CARNEVALE, *Nuove incertezze e problemi inediti per il referendum abrogativo al varco del nuovo millennio, fra oscillante assetto del regime dei controlli e interferenza da delegificazione*, in F. Modugno, G. Zagrebelsky (a cura di), *Le tortuose vie dell'ammissibilità referendaria*, Torino, 2001, 38.

conforme all'oggetto del referendum - come fra l'altro chi scrive aveva auspicato⁵ - venendo appunto in rilievo il tema della libertà e consapevolezza del voto e il conseguente orientamento delle scelte degli elettori⁶.

In primis, secondo l'[ordinanza](#), non è possibile dubitare «dell'eloquente e nitida chiarezza del senso ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 disp. prel. c.c.) manifestato dalla denominazione del quesito proposta dall'Ufficio», letteralmente ripreso dalla rubrica della norma che si vorrebbe parzialmente abrogare, intitolata appunto «Omicidio del consenziente». In tale locuzione, infatti, sarebbe presente sia il tema del diritto alla vita (che la norma intende proteggere), sia quello dell'autodeterminazione (stante l'attenuazione della pena per chi compie l'omicidio in presenza del consenso del soggetto passivo).

Soprattutto - ed è questa la parte più significativa - l'Ufficio centrale ha respinto la proposta di una locuzione aggiuntiva, quasi un sottotitolo, avanzata dal comitato promotore, in quanto non avrebbe giovato alla chiarezza del quesito. L'[ordinanza](#) rammenta, in proposito, come la finalità della norma che attribuisce all'Ufficio centrale il compito di stabilire la denominazione del referendum abbia proprio l'obiettivo di rendere chiaro agli elettori il significato della votazione cui sono chiamati, così da poter esprimere un voto pienamente consapevole, non condizionato, né condizionabile⁷.

Secondo l'Ufficio centrale l'espressione «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato» non favorirebbe il suddetto necessario chiarimento (che per essere tale - ha precisato - dovrebbe essere «neutrale»), per due motivi: in quanto, da un lato, conterrebbe l'indicazione di un bilanciamento fra diritti di pari dignità costituzionale che, diversamente da quanto ritenuto dai promotori, non troverebbe fondamento nella [sent. n. 242/2019](#) della Corte costituzionale, e in quanto, dall'altro, non sarebbe rispettoso del carattere abrogativo del referendum, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte che spettano agli organi istituzionalmente competenti ad adottare una disciplina organica della materia.

Si tratta di motivazioni condivisibili, non prive di interesse, fra l'altro, rispetto al giudizio di ammissibilità che la Corte costituzionale sarà presto chiamata ad esprimere.

3. La sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice darebbe luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi

Va notato, in primo luogo, come l'Ufficio centrale abbia di fatto rifiutato l'interpretazione che il comitato promotore ha fornito della [sent. n. 242/2019](#), ossia l'idea che da quest'ultima pronuncia possa ricavarsi l'affermazione del principio di disponibilità della vita. In effetti, a ben leggere alcuni passaggi della motivazione, la Corte costituzionale «ha escluso che - contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal giudice *a quo* - l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione»⁸. Ha aggiunto, poi, che non è possibile «desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un

⁵ Si era auspicato, più precisamente, che la denominazione del quesito non riproducesse il nome che il comitato promotore si era dato, ossia "eutanasia legale" e in base al quale sono state raccolte, come si è detto, le sottoscrizioni (cfr. G. RAZZANO, [Le incognite del referendum c.d. «sull'eutanasia», fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico](#), in questa [Rivista 2021/III](#), 973-976).

⁶ P. CARNEVALE, *Noterelle in tema di motivazione della richiesta di referendum abrogativo, interpretazione della sua ratio e intendimenti soggettivi dei promotori nel giudizio sull'ammissibilità delle proposte ablatorie popolari*, in A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, 406; R. PINARDI, *Eliminazione, sostituzione o modifica della normativa sottoposta a referendum e poteri dell'Ufficio centrale*, in *Dir. pubbl.*, 1998, 389; ID., *L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo*, Milano, 2000; A. PERTICI, *Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Torino, 2010, 69.

⁷ [Ordinanza](#) cit., 3, ultime righe.

⁸ Punto 2.2. in dir.

generico diritto all'autodeterminazione individuale». E ha chiarito che, a prescindere dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, la *ratio* dell'art. 580 cod. pen. può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella «tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere»⁹.

In particolare, nell'individuare una circoscritta area di non punibilità nella fattispecie di cui all'art. 580 c.p., la Corte costituzionale ha affermato di volersi fare carico dell'«esigenza di evitare che la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità»¹⁰.

Non si può che concordare, quindi, con la valutazione dell'Ufficio centrale: il presunto principio giuridico di disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato non trova fondamento nella [sent. n. 242/2019](#).

Nel considerare poi le medesime affermazioni della Corte costituzionale nella prospettiva dell'imminente giudizio di ammissibilità, può osservarsi come le stesse valgano anche e a maggior ragione per il reato di omicidio del consenziente di cui all'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), che descrive una fattispecie più grave di quella di cui all'art. 580 c.p. (aiuto al suicidio). Anche rispetto all'omicidio del consenziente, infatti, può dirsi che un generico diritto all'autodeterminazione individuale non vale a rendere generalmente inoffensivo l'omicidio del consenziente. Anche tale norma assolve allo scopo di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze da interferenze di ogni genere. E soprattutto, anche in questo caso, la sottrazione pura e semplice dell'omicidio del consenziente dalla sfera di operatività della norma incriminatrice darebbe luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità.

Ma sottrarre puramente e semplicemente l'omicidio del consenziente dalla sfera di operatività della norma incriminatrice è proprio l'effetto che scaturirebbe dal referendum sulla cui ammissibilità la Corte costituzionale è ora chiamata a pronunciarsi. Il quesito è infatti costruito in modo da depenalizzare il comportamento di «chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui». Né può obiettarsi che l'abrogazione proposta sia solo parziale, dal momento che la parte dell'art. 579 c.p. esclusa dall'abrogazione attiene a situazioni in cui, in sostanza, manca un vero consenso (o un consenso di persona maggiorenne) e che sono infatti punite «con le disposizioni relative all'omicidio [575-577]». L'omicidio perpetrato in questi casi, infatti, è nei confronti di minore, di persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; di persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Quanto appena osservato, insieme alla constatazione per cui la categoria dei soggetti fragili e vulnerabili è ben più ampia delle situazioni menzionate dalla norma¹¹, conduce a considerare anche l'art. 579 c.p. come una norma incriminatrice dalla cui sfera di operatività non è possibile sottrarre puramente e semplicemente la condotta di omicidio del consenziente, senza che ciò «dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità». Si tratta, insomma, di una norma senza la quale il diritto alla vita non troverebbe più protezione effettiva da parte dell'ordinamento.

Se ciò è vero, il referendum sull'omicidio del consenziente è inammissibile¹², vertendo su di una

⁹ *Ibidem* e già [ord. n. 207/2018](#).

¹⁰ Punto 5.

¹¹ Si rinvia a G. RAZZANO, [Le incognite](#), cit., 979.

¹² Per P. VERONESI, *Obiettivo legittimo ma strumento (forse) sbagliato: problemi di ammissibilità per il quesito sull'art. 579 c.p.?* in *La via referendaria al fine vita*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, in [Forum di Quaderni](#)

norma a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa¹³. Più specificamente, l'art. 579 c.p. è assimilabile a una di quelle leggi «la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione»¹⁴.

4. Sul carattere abrogativo del referendum e sull'importanza del consenso informato, anche alla luce di una recente Nota della Società Italiana degli Anestesisti (SIAARTI)

Tornando all'[ordinanza](#) dell'Ufficio centrale, la proposta dei promotori è stata rigettata altresì per un secondo motivo, ossia, come si è visto, per la sua estraneità alla natura abrogativa del referendum. Anche in questo caso, a ben vedere, il controllo di legittimità dell'Ufficio centrale non è privo di riflessi sulla valutazione di ammissibilità che spetta alla Corte costituzionale. E non potrebbe essere diversamente, se si considera che il *nome* del referendum è collegato al suo *oggetto* e che quest'ultimo è poi al centro del giudizio di *ammissibilità* della Consulta. E la giurisprudenza costituzionale che nega l'ammissibilità alle richieste referendarie apparentemente abrogative e sostanzialmente propositive è copiosa¹⁵.

Nel negare la legittimità al “sottotitolo” proposto dai promotori («Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato»), l'Ufficio centrale ha posto in evidenza come la *libertà*, la *consapevolezza* e l'avvenuta *informazione* rispetto alla condotta altrui che pone fine alla propria vita non si ottengono attraverso la mera abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente, ma potrebbero semmai ottenersi attraverso una complessa disciplina legislativa. Per quanto, infatti, un soggetto consenta al proprio omicidio senza aver subito violenza o inganno o aver assunto droghe, da maggiorenne, non per questo il suo consenso è certamente libero e consapevole o qualificabile come «consenso informato». Quest'ultimo principio suppone infatti, ai sensi della legge n. 219/2017 che lo disciplina, una relazione terapeutica all'interno della quale il paziente riceve previamente dal medico le informazioni sugli accertamenti e le terapie che potrebbero porsi in essere nel caso di specie, perché il malato, adeguatamente supportato, possa fare le sue scelte.

L'intento dei promotori, invece, era - e resta, come si dirà - quello di contestualizzare l'omicidio del consenziente in un ambito, quello medico-sanitario, che non è automaticamente ottenuto attraverso l'abrogazione dell'art. 579 c.p. Bene ha fatto dunque la Cassazione a rigettare la locuzione, evitando così di illudere l'elettore che dalla mera liceità dell'omicidio del consenziente possa come d'incanto scaturire l'effetto per cui tutti i futuri omicidi dei consenzienti, anziché perpetrarsi con qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivo, abbiano senz'altro luogo in ambito sanitario, a motivo di sofferenze insopportabili, tramite farmaco e previo reiterato colloquio volto ad accertare libertà, consapevolezza e avvenuta informazione del soggetto passivo e ad evitare abusi¹⁶.

[Costituzionali](#) Rassegna, n. 1/2022, 232, è questo il maggior ostacolo all'ammissibilità. Cfr. anche V. ONIDA, *Il referendum per l'eutanasia legale. Forum di Giustizia insieme*, in [Giustizia Insieme](#) 2021.

¹³ [Sent. n. 16/1978](#).

¹⁴ [Sent. n. 35/1997](#).

¹⁵ Ne sono un esempio la [sent. n. 36 del 1997](#), per cui il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento»; la [sent. n. 50 del 2000](#), con cui la Corte costituzionale nega l'ammissibilità per un quesito non «meramente abrogativo» ma «introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono»; e la [sent. n. 10/2020](#), che ha posto l'attenzione sul fatto che il referendum - specie quello di abrogazione parziale - non può divenire approvativo di nuovi principi e «surrettiziamente propositivo».

¹⁶ Nessuna seria obiezione è stata avanzata alla prefigurazione dell'esito referendario che deriverebbe dall'abrogazione dell'art. 579 c.p., che è, con ogni evidenza, la liceità degli «omicidi di persone consenzienti, senza limiti di sorta». Così A. RUGGERI, *Il referendum sull'art. 579 C.P.: inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti incostituzionali*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 168, come pure A. D'ALOIA, *Qualche dubbio sull'ammissibilità del referendum sull'eutanasia legale*, ivi, 91, A. ANZON DEMMIG, *È inammissibile il quesito referendario per la cosiddetta "eutanasia legale"*, ivi, 41 e A. MORRONE, *Un referendum propositivo per relativizzare il valore fondamentale della vita umana*, ivi, 167-168. Resta, per verità, un'interpretazione alternativa (su cui *infra*, § 5 testo e note) secondo cui, abrogata la fattispecie

A proposito del consenso informato, merita attenzione la nota diffusa dalla Società italiana degli anestesisti (SIAARTI) del 31 dicembre 2021¹⁷, che prende in considerazione il problema del rifiuto del ricovero in terapia intensiva e dei trattamenti di supporto vitale giudicati appropriati dai curanti, da parte dei c.d. “negazionisti” e dei “no vax”. La nota, che richiama il rapporto CENSIS 2021 sulla situazione sociale del Paese, che stigmatizza l’onda di irrazionalità che risale dal profondo della società italiana, esorta i medici a non limitarsi ad una “presa d’atto” della volontà del paziente ma ad instaurare con essi un dialogo improntato all’attenzione e al rispetto, attraverso cui spiegare, motivare, documentare e insistere, fermo restando che i trattamenti sanitari non possono essere imposti a nessuno.

La questione è interessante ai nostri fini, perché mostra come talvolta la volontà dei pazienti, la loro autodeterminazione, e quindi il loro consenso/dissenso, quantunque non si tratti di minori, né di infermi di mente o di persone in condizioni di deficienza psichica etc. etc., possano essere condizionati da timori, scientificamente infondati, indotti dal contesto ambientale, ideologico e culturale. Il consenso informato, in conclusione, è un tema serio, è un processo che si svolge all’interno di una relazione, e non può essere liquidato attraverso semplificazioni incuranti delle garanzie o interpretazioni prive di qualsiasi base normativa¹⁸.

Ciò detto occorre ora chiedersi se, a seguito dell’[ordinanza](#) dell’Ufficio centrale che ha opportunamente stabilito una denominazione corrispondente all’oggetto del referendum, sia del tutto fugato il rischio che l’operazione referendaria sia, comunque, propositiva, avuto riguardo al senso obiettivo («vero»)¹⁹, al suo «quesito implicito»²⁰ o «allusivo»²¹.

5. Le implicazioni dell’[ordinanza](#), le intenzioni dei promotori e la Corte costituzionale

In teoria, posto che la denominazione legittima è quella di «abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente)» e che non lo è il riferimento alla «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato», neppure dovrebbe esserlo, e a maggior ragione, il riferimento all’«eutanasia».

Di fatto, tuttavia, non solo il comitato promotore continua, nonostante l’[ordinanza](#), a riferirsi al «referendum sull’eutanasia legale», come mostra la denominazione, rimasta invariata, del sito istituzionale²², ma anche tutti media seguitano a parlare di referendum «sull’eutanasia», cosicché è convinzione diffusa nell’opinione pubblica che questo sia il senso del voto referendario²³.

Questi dati - insieme alla circostanza per cui il fine concretamente perseguito dai promotori, il quesito «implicito» e «allusivo», resta quello di introdurre l’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano e al fatto che gli stessi sottoscrittori, come si è visto, hanno firmato per un referendum sull’eutanasia legale - non sono privi di rilevanza giuridica.

dell’omicidio del consenziente, di carattere speciale, si applicherebbe quella dell’omicidio volontario, di carattere generale.

¹⁷ Intitolata [Pandemia e rifiuto dei trattamenti di supporto vitale](#).

¹⁸ Fra queste sembra di dover annoverare quella secondo cui l’esito di una eventuale abrogazione referendaria dell’omicidio del consenziente consisterebbe nella praticabilità dell’eutanasia «limitatamente alle forme previste dalla legge (l. n. 219 del 2017 sul consenso informato) e alla sola presenza dei requisiti introdotti dalla Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) con la [sentenza n. 242 del 2019](#)» (così i costituzionalisti e le costituzionaliste dell’Università della Calabria, *Referendum sull’eutanasia legale: iniziativa popolare contro l’inerzia del Parlamento*, su [La C news 24](#), 22 giugno 2021). Sul punto anche R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l’ammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 7, ravvisa una evidente «distanza tra gli effetti che vengono indicati e quelli che realmente andrebbe a produrre la vittoria del “sì” al referendum», ravvisando uno «iato».

¹⁹ P. CARNEVALE, *Nuove incertezze*, cit., 42.

²⁰ G.M. SALERNO, *Il referendum*, cit., 91

²¹ P. CARNEVALE, *Nuove incertezze*, cit., 41-42.

²² [Referendum Eutanasia legale Liberi fino alla fine](#).

²³ Sull’importanza di questo aspetto P. CIARLO, *Intento referendario, ammissibilità e comunicazione politica*, in AA.Vv., *Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Milano, 1988.

Come ha affermato la stessa Corte costituzionale, è la «portata oggettiva del quesito, e non già la corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce elemento decisivo per ritenere, da tale punto di vista, la ammissibilità della richiesta di referendum»²⁴. Conta, poi, la finalità dell’iniziativa, come emerge dalla memoria depositata dai promotori²⁵. E contano, sotto questo profilo, le intenzioni dei promotori, che ove esprimano richieste surrettiziamente propositive²⁶, portano ad una valutazione di inammissibilità del referendum, stante la natura abrogativa dello stesso²⁷.

La Corte costituzionale potrebbe quindi obiettare, come già ha fatto in passato, che lo strumento referendario è inidoneo allo scopo, «per l’incongruenza tra il significato che assume la cancellazione delle disposizioni ricomprese nel quesito referendario ed i fini concretamente perseguiti dai promotori» ([sent. n. 1/1995](#)); che «il ricorso allo strumento referendario (...) appare inidoneo ed incongruo rispetto al fine dichiarato» ([sent. n. 30/1997](#)); che «l’iniziativa referendaria in questione manca di un fine obiettivo rispetto al quale gli elettori possano esprimere una volontà consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi rispetto alla disciplina vigente» ([sent. n. 40/1997](#)); che, soprattutto, l’eventuale soppressione delle disposizioni «non vale a conseguire l’effetto abrogativo prefigurato» ([sent. n. 43/2000](#))²⁸.

Nel caso di specie, fra l’altro, l’incertezza quanto all’effetto abrogativo prefigurato è massima²⁹. C’è il fondato “rischio”, ad esempio, che l’effetto eventualmente conseguito dal referendum sia paradossalmente opposto alle finalità perseguite dai promotori, ove si consideri che la norma sull’omicidio del consenziente rappresentò, rispetto al previgente Codice Zanardelli, una novità del Codice Rocco, volta a punire meno severamente dell’omicidio volontario l’omicidio c.d. “compassionevole”, tenendo conto della minore pericolosità sociale del reo in questi casi. L’art. 579 c.p. ha dunque carattere di norma *speciale*³⁰. Pertanto, ove fosse abrogata, non è errato trarne la conseguente interpretazione per cui l’omicida tornerebbe ad essere punito con le norme generali sull’omicidio volontario, ove si consideri che l’intero ordinamento giuridico è improntato alla norma *generale del favor vitae* e che le norme penali sui «Delitti contro la persona» ne sono una garanzia³¹. Lo ha ribadito da ultimo la Corte costituzionale, quando ha affermato che «la *ratio* dell’art. 580 cod. pen. può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella tutela del diritto alla vita», e che «dall’art. 2 Cost. - non diversamente dall’art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all’individuo

²⁴ [Corte cost. sent. n. 37/2000](#) (separazione carriere dei magistrati), su cui P. CARNEVALE, *Nuove incertezze*, cit., 41.

²⁵ [Corte cost. sent. n. 48/2000](#) (riforma sistema pensionistico).

²⁶ Sul carattere propositivo e consultivo del referendum sull’art. 579 c.p. G. D’ALESSANDRO, *La via referendaria al fine vita: un’iniziativa ambigua, inutile e dannosa*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 90.

²⁷ Cfr. [sentt. n. 36/1997](#), [n. 38 e 50 del 2000](#), [n. 43 e 46 del 2003](#), [n. 13/2012](#), [n. 5/2015](#), [n. 26/2017](#) e, da ultimo, [n. 10/2020](#).

²⁸ Cfr. anche le [sentt. n. 35, 36, 40, 43 e 50 del 2000](#), su cui A. MORRONE, A. PUGIOTTO, *La Corte e i referendum giustiziati*, in *Quad. cost.*, 2000, 414, e T.F. GIUPPONI, *Il “giudizio di legittimità” sull’esito referendario e i limiti al legislatore*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2007, 4.

²⁹ Sull’ambiguità, non univocità e non autosufficienza del quesito, G. D’ALESSANDRO, *La via referendaria*, cit., 89.

³⁰ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., aggiornata da P. Nuvolone e D. Pisapia, Milano, 1981, vol. VIII, 86, «Il codice penale del 1889 non prendeva in considerazione il consenso del soggetto passivo, né per costituire un delitto d’omicidio a sé stante, né come circostanza dell’omicidio comune; era quindi applicabile il titolo di omicidio volontario, con l’eventuale concorso delle circostanze attenuanti generiche»; di conseguenza, «la disposizione del codice vigente è più favorevole al reo». Sul punto anche A. MORRONE, *Un referendum propositivo per relativizzare il valore fondamentale della vita umana*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 165, ricorda che la previsione del primo comma dell’art. 579 c.p. costituisce una eccezione alla regola generale sull’omicidio (art. 575 c.p.), rispetto alla quale stabilisce un affievolimento di pena per tutte le condotte dell’omicidio del consenziente. Cfr. inoltre C.D. LEOTTA, *Le ragioni della inammissibilità del referendum abrogativo sull’art. 579 c.p.*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 146, che qualifica l’art. 579 c.p. come norma penale di favore, abrogata la quale, si dovrebbe applicare il più grave delitto di omicidio volontario. Così anche G. D’ALESSANDRO, *La via referendaria al fine vita*, cit., 90.

³¹ Cfr. in proposito A. MORRONE, *Un referendum propositivo*, cit., 169-170, che rimarca la natura propositiva del referendum escludendo che l’abrogazione sia volta a riespandere una regola (espressa o implicita) dell’ordinamento vigente, che non esiste, concernente la disponibilità della vita.

la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»³².

Va aggiunto che limiti non scritti, confini evanescenti, richiami impliciti, interpretazioni ottimistiche e rinvii alla giurisprudenza costituzionale³³ sono insufficienti a garantire non solo il diritto inviolabile alla vita e il principio del consenso informato, ma anche la situazione giuridica del soggetto attivo (dell'omicida), posto che in ambito penale valgono, fra gli altri, i principi costituzionali di legalità, determinatezza e tassatività³⁴.

In definitiva le incognite di questo referendum rendono altrettanto oscuro il significato del voto. Si nota, in proposito, che parlare di «eutanasia legale» equivale a una «truffa delle etichette», perché il risultato normativo perseguito è oggettivamente di rendere lecita una pluralità indeterminata di condotte³⁵. E non può che concordarsi con chi considera che il titolo ingannevole imposto ufficialmente dai promotori e, come tale, normalmente utilizzato nel dibattito pubblico, non potrebbe non esercitare una particolare suggestione sulla formazione dell'opinione degli elettori, producendo, nonostante la ridefinizione operata dall'[ordinanza](#) dell'Ufficio centrale, quella incertezza e confusione sulla portata e gli effetti dell'abrogazione che rende inammissibile la richiesta, per assenza di chiarezza del quesito³⁶.

In conclusione, i motivi di inammissibilità del quesito referendario, per quanto appropriatamente denominato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, sono diversi e traggono spunto dalle stesse motivazioni dell'[ordinanza](#). Al motivo di inammissibilità costituito dal contenuto costituzionalmente vincolato della norma si aggiunge, come si è visto, quello concernente la chiarezza del quesito e quello rappresentato dall'inidoneità allo scopo dello strumento referendario rispetto al fine perseguito dai promotori³⁷, ammesso che questo sia compatibile con il quadro costituzionale. Ma questo è un'altra questione, che attiene ai giudizi di costituzionalità delle leggi o, sempre in quest'ambito, alle sempre più frequenti indicazioni della Corte al Parlamento, affinché adotti determinate leggi. Una questione ben distinta dai giudizi sull'ammissibilità referendaria³⁸.

³² [Sent. n. 242/2019](#), punto 2.2.

³³ Così M. D'AMICO, S. BISSARO, *Il referendum sull'art. 579 c.p., tra (presunti) obblighi di penalizzazione ed esigenze di protezione delle persone più fragili*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 99-100, secondo cui «le quattro condizioni stabilite dalla Corte nel caso Cappato potrebbero essere, in via transitoria e in attesa di un intervento del legislatore (o della stessa Corte costituzionale) riferite anche alla fattispecie oggetto dell'odierno quesito referendario». Gli Autori richiamano *ad adiuvandum*, sul punto, G. SILVESTRI, *La vita: "dono" o "diritto"?* Relazione al XVIII Congresso dell'Associazione Luca Coscioni, 9 ottobre 2021.

³⁴ Sottolinea l'incertezza della situazione giuridica dell'omicida del consenziente e/o aiutante nel suicidio A. ANZON DEMMIG, *È inammissibile il quesito referendario*, cit., 42.

³⁵ A. MORRONE, *Un referendum propositivo*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 168.

³⁶ A. ANZON DEMMIG, *È inammissibile il quesito referendario*, cit., 41.

³⁷ Secondo R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche*, cit., 18, è questo «il più serio ostacolo alla ammissibilità di una consultazione popolare sopra un tema che non dovrebbe essere affrontato nelle stanze del palazzo della Consulta o attraverso una riscrittura "popolare" del contenuto della fattispecie penale dell'omicidio del consenziente».

³⁸ Cfr. sentt. [n. 10/1972](#), [n. 251/1975](#), [n. 16/1978](#), [n. 24](#) e [26 del 1981](#), [n. 26/1987](#), [n. 63/1990](#) e [n. 25 del 2004](#) (lodo Maccanico-Schifani), su cui A. PUGIOTTO, *Referendum e giudizio incidentale di costituzionalità: ecco le norme*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 20, 52 ss.; [n. 45](#), [46](#), [47](#), [48 del 2005](#); [n. 15](#) e [16 del 2008](#), [n. 17/2016](#) e [n. 27/2017](#). Cfr. anche ID., *Intervista su Il referendum sull'eutanasia legale*, in *Giustizia Insieme*, domanda n. 4.